

Proposta di legge regionale
**“Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea.
Modifiche alla l.r. 26/2009”**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Principi ispiratori e finalità. Modifiche all’articolo 2 della l. r. 26/2009



Art. 2 - Partecipazione alla formazione degli atti dell'Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009

Art. 3 - Sessione europea. Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 26/2009

Art. 4 - Diffusione della cultura europea. Inserimento dell’articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

Art. 5 - Riferimenti alla l. 234/2012

Art. 6 - Disposizioni di prima applicazione



PREAMBOLO

Visto l’articolo 117, terzo, quinto e nono comma della Costituzione;

Visti l’articolo 3, commi 3, 4 e 5, l’articolo 4, comma 1, lettere p), q), r), l’articolo 11, comma 2, l’articolo 70 e l’articolo 71 dello Statuto;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea);

Vista la legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana);

Considerato quanto segue:

1. Il Trattato di Lisbona riconosce alle Regioni, in qualità di enti territoriali dotati di potestà legislative, un ruolo rilevante, accanto all’Unione europea e agli Stati membri, nel processo di partecipazione alle politiche europee, anche in considerazione del fatto che le politiche europee attengono a materie che nel nostro ordinamento spesso sono affidate alle competenze legislative regionali;

2. L’art. 117, primo comma, della Costituzione prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Il quinto comma dello stesso articolo prevede poi che le Regioni e le Province autonome, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi europei e provvedono all’attuazione e all’esecuzione

degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza;

3. Le norme di procedura adottate dallo Stato in attuazione delle disposizioni costituzionali sopra richiamate sono attualmente contenute nella l. 234 del 2012 *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”*, che assegna alle Regioni un ruolo significativo sia con riferimento alla partecipazione alla fase di formazione delle politiche europee sia alla con riferimento all'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni relative sia alla partecipazione alla fase ascendente (articolo 24 *“Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi dell'Unione europea”* e articolo 25 *“Partecipazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee, dei consigli regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano”*) sia alla fase discendente (articolo 40 *“Recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province autonome”*);

4. La rilevanza del ruolo assegnato alle Regioni nel nuovo contesto europeo e nazionale richiede una riorganizzazione del sistema normativo e strumentale che disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione del diritto europeo;

5. Con risoluzione n. 153 del 26 giugno 2017 il Consiglio regionale si è impegnato ad istituire, mediante modifica del regolamento interno ed aggiornamento della l.r. 26/2009, una sessione europea nell'ambito dell'attività del Consiglio regionale con cadenza annuale da tenersi entro il mese di luglio in modo da creare un luogo istituzionale di confronto tra la Giunta e il Consiglio regionale finalizzato alla definizione della posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee e funzionale a dare concreta attuazione alle attività inerenti la partecipazione della Regione alla fase ascendente nonché alle attività relative all'adeguamento della regolamentazione regionale agli obblighi europei;

6. Con la stessa risoluzione il Consiglio si è inoltre impegnato ad effettuare l'aggiornamento della l.r. 26/2009 e del regolamento interno anche al fine di rafforzare il ruolo della commissione competente per le politiche europee, qualificandola come permanente e assegnandole un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea;

7. In tale quadro assume rilievo la previsione della legge europea regionale, quale strumento per adeguare periodicamente l'ordinamento regionale a quello europeo e dare immediata attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza.

8. E' necessario intervenire in via manutentiva per adeguare la l.r. 26/2009 alla l. 234/2012;

approva la presente legge

Art. 1

Principi ispiratori e finalità. Modifiche all'articolo 2 della l. r. 26/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana) è sostituita dalla seguente:

“a) promuove e sostiene il rafforzamento dell’Unione europea e, in conformità ai principi di cui all’articolo 117 della Costituzione e, nell’ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell’Unione europea e garantisce l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica;”.

Art. 2

Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 5 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5

Partecipazione alla formazione degli atti dell’Unione europea

1. La Giunta regionale e il Consiglio regionale definiscono concordemente la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, sugli atti preordinati alla formazione degli stessi e le loro modificazioni.

2. Ai fini di cui al comma 1, le osservazioni sui progetti di atti dell’Unione europea previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) sono adottate con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.

3. In assenza della deliberazione consiliare nei termini utili alle trasmissioni e comunicazioni previste dall’articolo 24, comma 3, della legge 234/2012, la Giunta regionale può procedere autonomamente. In assenza della proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nei medesimi termini, può autonomamente assumere la deliberazione in merito alla posizione della Regione.”.

Art. 3

Sessione europea. Sostituzione dell’art. 6 della l.r. 26/2009

1. L’articolo 6 della l.r. 26/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Sessione europea

1. Entro il mese di luglio di ogni anno, il Consiglio regionale si riunisce in sessione europea per l’esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo, presentata dalla Giunta regionale ai fini dell’articolo 29, comma 3, della l. 234/2012.

2. Il Consiglio regionale, tramite la commissione consiliare per le politiche europee e le altre commissioni competenti nelle materie oggetto di esame, garantisce la partecipazione dei cittadini,

degli enti locali e dei portatori di interesse, dando ampia diffusione agli atti oggetto della sessione europea e in particolare al programma di lavoro annuale della Commissione europea e alla relazione sullo stato di conformità dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea.

3. Nell'ambito della sessione europea, il Presidente della Giunta regionale e il Presidente del Consiglio regionale riferiscono sulle attività svolte rispettivamente dalla Giunta regionale e dal Consiglio regionale in sede europea.

4. A conclusione della sessione europea, il Consiglio regionale approva l'atto di indirizzo per la partecipazione della Regione alla formazione e attuazione della normativa europea.

Art. 4

Diffusione della cultura europea. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 26/2009

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 26/2009 è inserito il seguente:

“Art. 8 bis Diffusione della cultura europea

1. La Regione Toscana riconosce l'importanza di promuovere la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, istituita e regolata dalla parte seconda del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), relativa alla "Non discriminazione e cittadinanza dell'Unione", e la necessità di diffondere la conoscenza della storia dell'integrazione europea.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Consiglio regionale promuove iniziative finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'Unione europea, anche in collaborazione con il Parlamento degli studenti, con associazioni e altri soggetti senza scopo di lucro.”

Art. 5

Riferimenti alla l. 234/2012

1. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti alla legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) si intendono riferimenti alla legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

2. Nell'ambito della l.r. 26/2009 tutti i riferimenti ad atti comunitari si intendono riferimenti ad atti dell'Unione europea.

Art. 6

Disposizioni di prima applicazione

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il Consiglio regionale convoca la sessione europea entro il mese di ottobre 2019.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Proposta di legge regionale

“Partecipazione della Regione Toscana alle politiche dell’Unione europea.

Modifiche alla l.r. 26/2009”

Con la proposta di legge in oggetto si interviene sulla legge regionale 26 maggio 2009 *“Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della regione Toscana”*, al fine di dare attuazione alla risoluzione n. 153 del 26 giugno 2017, con la quale il Consiglio regionale si è impegnato ad istituire, mediante la modifica del regolamento interno e l’aggiornamento della l.r. 26/2009, la sessione europea nell’ambito delle attività del Consiglio regionale.

La sessione europea del Consiglio regionale costituisce luogo istituzionale di informazione e confronto tra la Giunta e il Consiglio regionale ed è finalizzata a definire la posizione unitaria della Regione Toscana sulle diverse tematiche europee.

Inoltre si aggiorna la l.r. 26/2009, rafforzando il ruolo della commissione competente per le politiche europee, assegnando alla stessa un ruolo centrale nella procedura in cui si articola la sessione europea.

Con riferimento all’articolato:

l’**articolo 1** sostituisce la lett. a) del comma 1 dell’art. 2 della l.r. 26/2009 prevedendo un più ampio ruolo nel processo di rafforzamento dell’Unione europea da parte della Regione, che è chiamata nell’esercizio delle proprie competenze a concorrere direttamente alla formazione degli atti dell’Unione europea e a garantire l’adempimento degli obblighi europei sulla base dei principi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

All’**articolo 2** si modifica l’articolo 5 della l.r. 26/2009 prevedendo, al fine di rafforzare la posizione della Regione sui progetti di atti dell’Unione europea, che la Giunta e il Consiglio regionale definiscano concordemente la posizione della Regione.

Per dare attuazione alla risoluzione 153 del 2017 citata in premessa e al fine di rafforzare il ruolo della Regione nel contesto europeo sia in fase ascendente sia in fase discendente l’**articolo 3** prevede la sessione europea, luogo di esame del programma di lavoro della Commissione europea, della relazione programmatica annuale del Governo di cui all’articolo 13, comma 1, lettera a) della l. 234/2012 e della relazione sullo stato di conformità dell’ordinamento regionale all’ordinamento europeo.

Al fine di rafforzare il ruolo della Regione Toscana nel contesto europeo, l’**articolo 4** inserisce una nuova disposizione, l’articolo 8 bis, nella l.r. 26/2009 per promuovere la diffusione della cultura europea e la conoscenza dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea. A tal fine si





prevede che il Consiglio regionale promuova iniziative culturali finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della cultura dell'Unione Europea.

L'**articolo 5** dispone la modifica espressa non testuale della l. r. 26/2009 alla 234/2012, prevedendo che i rinvii alla l. 11/2005 in essa presenti siano da intendersi alla l. 234/2012, che ha abrogato la prima, e prevedendo che i riferimenti agli atti comunitari siano da intendersi agli atti dell'Unione europea.

Da ultimo **all'articolo 6** si prevede che la prima sessione europea sia convocata entro il mese di ottobre del 2019.

La legge non comporta oneri per il bilancio regionale.

I Consiglieri regionali

FATTORI	TOMMASO	
MEUCCI	ELISABETTA	
SALVINI	ROBERTO	
BALDI	MASSIMO	
CAPIROSSI	FIAMMETTA	
GALLETTI	IRENE	
NARDINI	ALESSANDRA	
SOSTEGNI	ENRICO	
TARTARO	SIMONE	

Scheda Aiuti di Stato (scheda AdS)

Amministrazione proponente: CONSIGLIO REGIONALE

(indicare se: Regione, Ente, Agenzia, ecc)

Tipologia del provvedimento: PROPOSTA DI LEGGE

(legge regionale, emendamenti, ecc.)

Descrizione dell'intervento: MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26/2009
AL FINE DI DARE ATTUAZIONE ALLA RISOLUZIONE N.153
DEL 26 GIUGNO 2017 DEL CONSIGLIO REGIONALE

(indicare l'obiettivo principale, la durata, stanziamento complessivo, stanziamento annuale, ammontare stimato per beneficiario)

I SEZIONE: CRITERI PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI UN AIUTO DI STATO

1. RISORSE PUBBLICHE

- 1.a. *Impiego di risorse pubbliche*

SI

NO

1.a1 il vantaggio è concesso a valere su risorse del bilancio pubblico delle Autorità nazionali o del bilancio di altri enti pubblici sulla cui destinazione le Autorità nazionali esercitano la propria discrezionalità (es.: statali, regionali, Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE)); oppure

1.a2 il vantaggio è concesso a valere su risorse che non originano direttamente o indirettamente dall'Autorità pubblica, ma che originano da soggetti privati e sulle quali tuttavia l'Autorità pubblica esercita il controllo in termini di influenza dominante sulla destinazione d'uso delle stesse (es.tributi parafiscali o contributi privati resi obbligatori da un atto dell'Autorità pubblica).

Altro (specificare):

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Nel caso venga risposto SI al punto 1.a si prosegue la compilazione della scheda.

- 1.b. *Risorse imputabili all'autorità pubblica*

SI

NO

il vantaggio è concesso direttamente dall'Autorità pubblica in quanto parte integrante dell'amministrazione pubblica [è il caso di risposta positiva al punto 1.a.1]; oppure

il vantaggio è concesso attraverso intermediari (istituti di credito, agenzie, società finanziarie) che agiscono sotto il controllo dell'Autorità pubblica (azionariato, diritti di voto, nomine del presidente e dei membri dei rispettivi consigli d'amministrazione) o su direttiva dell'Autorità pubblica.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 1.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi all'origine statale delle risorse forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** ad entrambi i punti 1.a e 1.b, **non** compilare i successivi punti 2 e 3.

2. BENEFICIARI E SELETTIVITÀ

Le norme in materia di aiuti di Stato si applicano solo se il beneficiario è **un'impresa**. Per impresa si intende qualsiasi ente che esercita **attività economica**, ovvero una attività che consiste nell'offrire beni e servizi in un mercato, a prescindere dal suo stato giuridico (pubblico o privato) e dalle modalità di finanziamento, nonché dal conseguimento dello scopo di lucro.

- 2.a Attività economica

L'aiuto viene concesso in relazione ad un'attività economica?

 SI NO

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.a, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla nozione di impresa e di attività economica forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

- 2.b. Presenza di selettività

 SI NO

La misura è selettiva perché avvantaggia in via diretta o indiretta solo alcune tipologie di imprese.

Indicare se la selettività riguarda imprese individuate per:

- identità (aiuti ad hoc);
- dimensione;
- settore economico o attività (indicare quali : _____);

- area geografica¹ (indicare quale: _____);
- altre caratteristiche pre-determinate (ad esempio regimi rivolti solo a determinati soggetti giuridici, o solo ad imprese neo-costituite, ecc...);
- caso di finanziamento pubblico di infrastrutture ad utilizzo commerciale, attraverso la limitazione, di diritto o di fatto, dell'accesso all'infrastruttura solo a taluni utenti commerciali.
- Altro (specificare): _____

FORSE
 (specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 2.b, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi alla selettività forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

Se si è risposto **NO** al presente punto 2, **non** compilare il successivo punto 3.

Se si è risposto **SI** ad entrambi i punti **1 e 2** compilare il successivo punto 3 per verificare la presenza di un aiuto di Stato.

SI

NO

3. VANTAGGIO ECONOMICO

Il *vantaggio economico* è un beneficio che una impresa non avrebbe potuto ottenere sul mercato (di norma perchè lo Stato ha concesso il vantaggio gratuitamente o contro una remunerazione insufficiente).

¹ Si ricorda che il diritto europeo fa divieto di condizionare le misure di aiuto all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato, fermo restando il principio di territorialità in base al quale l'attività dell'Amministrazione regionale per sé si rivolge al proprio territorio di competenza.. Le misure di aiuto potranno pertanto rivolgersi ad imprese aventi unità operativa sul territorio regionale ma non potranno richiedere alle imprese beneficiarie di avervi sede legale

Per **impresa** si intende qualsiasi ente che esercita un'attività economica ai sensi della normativa europea e della Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01.

Se si è riposto SI:

Indicare lo strumento di aiuto che conferisce il vantaggio:

- sovvenzione diretta (contributi o sovvenzioni a fondo perduto);
- abbuono di interessi (contributo in conto interessi);
- agevolazioni fiscali (es. detrazioni d'imposta, riduzione della base imponibile, riduzione dell'aliquota);
- differimento dell'imposta (esoneri fiscali, ammortamento accelerato);
- riduzione dei contributi di previdenza sociale (oneri sociali e previdenziali);
- estinzione o riduzione del debito;
- cessioni di beni o servizi a prezzi inferiori a quelli di mercato;
- garanzia (concessione di garanzie a condizioni più favorevoli di quelle di mercato);
- prestito agevolato (mutuo a tasso agevolato);
- riduzione del rischio collegato ad un investimento in un'impresa o in una serie di imprese;
- finanziamento del rischio collegato ad un investimento in grandi imprese o imprese quotate nel listino ufficiale di una borsa valori o di un mercato regolamentato;
- partecipazione al capitale (l'apporto di nuovo capitale all'impresa si effettua in circostanze che non sarebbero accettabili per un investitore privato operante nelle normali condizioni di mercato);
- compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, che non rispetta tutte e 4 le condizioni Altmark;
- nel caso delle infrastrutture:
 - per il Proprietario: riduzione dei costi di costruzione, estensione o ammodernamento;
 - per il Gestore: sollevamento da taluni oneri che il contratto di concessione riporrebbe in capo al gestore;
 - per l'Utente: condizioni agevolate per l'accesso e la fruizione dell'infrastruttura.

Altro (specificare): _____

FORSE

(specificare dubbi): _____

In caso in cui si intenda rispondere **NO** al punto 3, si raccomanda in particolare un'attenta verifica dei chiarimenti relativi al vantaggio forniti nella Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/01 sulla nozione di Aiuto di Stato.

In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 occorre presupporre che sia soddisfatto anche il criterio relativo alla potenziale distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi, fatti salvi i casi di cui alla Comunicazione della Commissione europea UE 2016/C 262/O1. In presenza dei requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 l'eventuale esclusione della distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi necessita di una indagine approfondita che non può essere fatta nel contesto della presente check-list.

II SEZIONE: INDIVIDUAZIONE DEGLI STRUMENTI DI COMPATIBILITÀ E DELLE PROCEDURE AI FINI DELLA LEGALITÀ.

- de minimis* ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
- esenzione* dall'obbligo di notifica preventiva ai sensi del Regolamento (UE) 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria) - specificare sezione e articoli pertinenti _____

-
- notifica preventiva*, a seguito della decisione favorevole della Commissione, ai sensi degli Orientamenti e delle Linee guida di settore:

- indicare gli orientamenti di settore: _____

In mancanza di Orientamenti o linee guida specificare la disciplina di riferimento dell'aiuto in oggetto:

- disposizione diretta del Trattato (TFUE)*

- articolo 93

o articolo 107.2 - specificare la lettera pertinente: _____

o articolo 107.3 - specificare la lettera pertinente: _____

disciplina sui Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG):

o Regolamento (UE) n. 360/2012 (SIEG)

o Decisione 2012/21/UE di esenzione degli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di SIEG;

o Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

o Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/O3)

Casi di pre notifica

Supporto del Distinct Body

SI

NO

Indicare per quale sezione e/o punto/i specifico/i si è richiesto il supporto del Distinct Body:

Parere del Distinct Body

SI

NO

Se si è risposto FORSE ad una delle precedenti domande, il supporto del Distinct Body deve essere richiesto dagli uffici responsabili della compilazione della scheda e il parere reso dal Distinct Body deve essere allegato al modulo di notifica sulla piattaforma SANI2, alla richiesta al DPE di valutazione preliminare e sommaria delle misure GBER e ad ogni altra richiesta di parere che l'ufficio che predispone la misura di aiuto intende sottoporre al DPE.

Il Dirigente responsabile

